



## Panoramica delle misure della RI imprese III

### Misure di politica fiscale

Misura	Descrizione	Introduzione	
		Confederazione	Cantoni / Comuni
Soppressione dello statuto speciale e normativa transitoria	A livello federale le società holding, di domicilio e miste versano l'imposta ordinaria sull'utile. A livello cantonale le società holding sono esentate dall'imposta sull'utile, mentre le società di domicilio e quelle miste versano solo un'imposta sull'utile ridotta. La RI imprese III sopprime questo statuto speciale.  Per un periodo transitorio di 5 anni le società che hanno perso lo statuto speciale possono applicare un'aliquota speciale stabilita dal Cantone su una parte del loro utile.	No	Sì, obbligatoria
Patent box	L'utile da brevetti e diritti analoghi viene separato dal resto degli utili ed è soggetto a un'imposizione ridotta. Lo sgravio è del 90 per cento al massimo.	No	Sì, obbligatoria
Maggiori deduzioni per la ricerca e lo sviluppo	Per la ricerca e lo sviluppo è possibile dedurre più del 100 per cento delle spese effettive (150 % al massimo). In questo modo si riduce l'utile imponibile.	No	Sì, facoltativa
Imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media	Viene applicato un interesse deducibile alla parte del capitale proprio che la direzione ritiene superi il capitale proprio necessario sul lungo termine. In questo modo si riduce l'utile imponibile.	Sì, obbligatoria	Sì, facoltativa
Adegamenti dell'imposizione parziale degli utili distribuiti	Se un Cantone introduce l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi, per l'imposizione degli utili distribuiti nella sostanza privata è applicabile l'aliquota minima del 60 per cento sui redditi da partecipazioni di almeno il 10 per cento.	No	Sì, facoltativa
Limitazione dello sgravio	Lo sgravio fiscale non deve superare l'80 per cento dell'utile imponibile calcolato prima della riduzione effettuata mediante il patent box, le deduzioni per la ricerca e lo sviluppo, l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi e, nel caso in cui lo statuto speciale sia stato perso prima della RI imprese III, gli ammortamenti.	No	Sì, obbligatoria
Adegamenti nell'ambito dell'imposta sul capitale	Nel calcolo dell'imposta sul capitale i Cantoni possono considerare in modo ridotto il capitale proprio legato a partecipazioni, brevetti e diritti analoghi e gli interessi da prestiti all'interno del gruppo d'impresa.	No	Sì, facoltativa
Dichiarazione di riserve occulte	Le imprese che trasferiscono la loro sede in Svizzera possono beneficiare di ammortamenti supplementari per i primi anni. In caso di trasferimento della sede all'estero continua ad essere applicata l'imposta di partenza.	Sì, obbligatoria	Sì, obbligatoria
Adegamenti nel computo globale d'imposta	Il computo globale d'imposta evita la doppia imposizione internazionale. Con la Riforma ne beneficiano anche gli stabilimenti d'impresa svizzeri di società estere.	Sì, obbligatoria	Sì, obbligatoria

## Misure di politica finanziaria

Misura	Descrizione
Compensazione tra Confederazione e Cantoni	L'aliquota cantonale dell'imposta federale diretta passa dal 17,0 al 21,2 per cento.
Adeguamenti tra Cantoni	Nella perequazione finanziaria, agli utili delle società con statuto speciale si applica una ponderazione minore rispetto agli altri utili in modo da considerare la loro imposizione ridotta. Questa ponderazione viene meno con la soppressione dello statuto speciale. In compenso, gli utili di tutte le persone giuridiche (in prevalenza società anonime) saranno ponderati in modo minore rispetto alle altre entrate.
Contributo complementare temporaneo	Per alleviare le conseguenze nei confronti dei Cantoni a debole capacità finanziaria, i Cantoni finanziariamente più deboli ricevono 180 milioni di franchi all'anno per un periodo di sette anni.